

Regolamento
del Consiglio di Stato sul servizio medico nelle zone
di montagna
(del 26 gennaio 1999)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sul servizio medico nelle zone di montagna (LMont.) del 5 novembre 1997,

decreta:

Istanza amministrativa e di vigilanza

Art. 1 ¹L'Ufficio di sanità è l'istanza designata dal Consiglio di Stato per l'applicazione della LMont.1[1]

²Esso esercita l'attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio medico nelle zone di montagna.

Caratteristiche della convenzione

Art. 2 Nel modello di convenzione di cui all'art. 3 cpv. 1 lett. b) LMont. sono stabiliti in particolare:

- a) gli impegni che il medico contraente deve adempiere per garantire il servizio nella circoscrizione su tutto l'arco dell'anno;
- b) l'indennità di cui ha diritto il medico contraente, tenuto conto della vastità della circoscrizione e delle condizioni topografiche che la caratterizzano;
- c) la durata della convenzione e le regole che ne presiedono la disdetta.

Obblighi del medico contraente

Art. 3 ¹Il medico contraente si impegna a garantire il servizio medico-sanitario sull'arco di tutta la giornata e per tutto l'anno nei riguardi delle persone che risiedono in forma stabile o soggiornano transitoriamente nella circoscrizione di sua competenza.

²Esso si impegna in particolare ad eseguire consultazioni e visite ai pazienti in base ai disposti contenuti nella convenzione e agli accordi intervenuti tra il medico stesso e i Comuni che formano la circoscrizione.

Assenza del medico contraente

Art. 4 ¹In caso di assenza per giorni di riposo, vacanze, servizio militare, malattia, infortunio, aggiornamento o altro, il medico contraente affida a proprie spese l'incarico di svolgere il mandato che gli è stato affidato ad un altro medico autorizzato all'esercizio dall'Autorità cantonale.

[1] Cpv. modificato dal DE 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 130-171.

²Di quanto previsto al cpv. 1 devono essere tempestivamente informati:

- a) l'Autorità cantonale di vigilanza;
- b) i Municipi dei Comuni interessati, affinché questi abbiano ad informare in modo conveniente la popolazione.

Versamento dell'indennità

Art. 5 L'indennità di cui all'art. 5 cpv. 1 LMont. è versata dall'Istituto delle assicurazioni sociali in rate trimestrali posticipate.

Contributi sociali

Art. 6 ¹Dall'indennità al medico contraente sono dedotti i contributi sociali ai sensi dell'AVS/AI/IPG/AD e, per gli infortuni professionali, della LAINF.

²I contributi a carico del datore di lavoro e la quota parte del contributo AVS/AI/IPG/AD a carico del medico contraente sono versati agli enti assicuratori direttamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali.

Reclamo

Art. 72[2] Contro le decisioni emanate dall'Ufficio di sanità, ai fini dell'applicazione della legge sul servizio medico nelle zone di montagna (LMont.), è data facoltà di reclamo.

Entrata in vigore

Art. 8 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.³[3]

Pubblicato nel BU **1999**, 22.

[2] Art. modificato dal DE 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 130-171.

[3] Entrata in vigore: 29 gennaio 1999 - BU 1999, 22.